

ATTO DEL CONSIGLIO
N. 5 DEL 27/01/2020

Oggetto: MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

L'anno duemilaventi, il giorno ventisette, del mese di Gennaio, per le ore 08:45, è stato convocato, nei modi prescritti, il Consiglio comunale in seduta ordinaria pubblica.

Nel corso della seduta il Consiglio comunale, invitato a procedere all'esame dell'argomento riportato in oggetto, adotta la presente deliberazione.

Alla votazione risultano presenti n. 26 componenti del Consiglio:

AMICUCCI JESSICA	Presente	IPPOLITI ARNALDO	Assente
ANDREOLI ANTONELLA	Assente	MANCINELLI VALERIA	Presente
AUSILI MARCO	Assente	MANDARANO MASSIMO	Presente
BARCA MARIO	Presente	MASCINO GIUSEPPE	Assente
BERARDINELLI DANIELE	Presente	MORBIDONI LORENZO	Presente
CENSI CHIARA	Presente	PELOSI SIMONE	Presente
DE ANGELIS MARIA GRAZIA	Presente	QUACQUARINI GIANLUCA	Presente
DINI SUSANNA	Presente	RUBINI FILOGNA FRANCESCO	Presente
DIOMEDI DANIELA	Presente	SANNA TOMMASO	Presente
ELIANTONIO ANGELO	Assente	SCHIAVONI LORELLA	Presente
FAGIOLI TOMMASO	Presente	TOMBOLINI STEFANO	Assente
FANESI MICHELE	Presente	TRENTA LUCIA	Presente
FAZZINI MASSIMO	Presente	URBISAGLIA DIEGO	Presente
FIORDELMONDO FEDERICA	Presente	VALENZA SILVIA	Presente
FREDDARA CLAUDIO	Assente	VECCHIETTI ANDREA	Presente
GAMBINI SANDRA	Presente	VICHI MATTEO	Presente
GIANGIACOMI MIRELLA	Presente		

Presiede il Presidente DINI SUSANNA.

Partecipa il Segretario Generale MONTACCINI GIOVANNI.

Partecipa il Vice Segretario Generale MASSIMO DEMETRIO SGRIGNUOLI.



DELIBERAZIONE N. 5 DEL 27 GENNAIO 2020

DIREZIONE FINANZE, TRIBUTI,
SOCIETA' PARTECIPATE, PROGRAMMI
COMUNITARI, ECONOMATO

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Il Presidente invita il Consiglio alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto sulla base della proposta della Giunta comunale (deliberazione n. 624 del 23.12. 2019 - immediatamente eseguibile, identificativo n.3305451), già distribuita a tutti i Consiglieri, che di seguito si trascrive:

(sono presenti in aula n. 27 componenti del Consiglio)

Relatore: Assessore al Bilancio

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- con Delibera del Consiglio comunale n. 51 del 16/05/2011 è stata istituita l'imposta di soggiorno, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs 14 marzo 2011 n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale), a carico di tutti i soggetti che alloggiano nelle strutture ricettive di qualsiasi ordine e grado situate sul territorio del Comune di Ancona, con decorrenza dall'1/07/2011;
- con la medesima deliberazione sono state approvate le relative tariffe;
- con Delibera del Consiglio comunale n. 69 del 24/06/2011 è stato approvato il Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta;

TENUTO CONTO che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 106 del 29/09/2011 sono state approvate alcune modifiche al predetto Regolamento;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 29/04/2015 sono state approvate ulteriori modifiche al medesimo Regolamento ed è stata approvata la nuova disciplina tariffaria dell'imposta, prevedendone il passaggio dal sistema tariffario per fasce di prezzo del pernottamento al sistema tariffario basato sulla classificazione delle strutture ricettive;



- con deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 11/04/2016 è stata apportata un'ulteriore modifica al Regolamento finalizzata alla ridefinizione del ruolo delle strutture ricettive quali agenti contabili per la riscossione dell'imposta di soggiorno, alla luce degli allora prevalenti orientamenti giurisprudenziali in materia;

DATO ATTO che:

- la Corte dei Conti, Sezioni riunite in sede di controllo, con la sentenza n. 22 del 22/09/2016, ha definitivamente chiarito che i soggetti operanti presso le strutture ricettive, incaricati della riscossione e del successivo riversamento nelle casse comunali dell'imposta di soggiorno corrisposta da coloro che alloggiano in dette strutture assumono la funzione di agenti contabili, tenuti conseguentemente alla resa del conto giudiziale dell'attività svolta;
- occorre pertanto adeguare la norma del Regolamento che disciplina il ruolo di agenti contabili delle strutture ricettive;

CONSIDERATO che:

- la vigente disciplina regolamentare dell'imposta di soggiorno prevede che tutte le strutture ricettive, di qualsiasi tipologia e dimensione, versino al Comune le somme riscosse a titolo di imposta nel corso di ciascun trimestre entro il giorno venti del mese successivo al termine del trimestre di riferimento;
- nel territorio comunale sussistono numerose strutture ricettive che incassano, a titolo di imposta di soggiorno, somme di modesta entità e che sono pertanto chiamate ad un adempimento palesemente gravoso in rapporto alle somme in questione;
- inoltre, l'attività di verifica dei versamenti effettuati, dato l'elevato numero di incassi di modesta entità, risulta molto gravosa sia per Ancona Entrate S.r.l. (soggetto incaricato della gestione dell'imposta) che per i preposti uffici comunali;

RITENUTO pertanto opportuno semplificare gli adempimenti a carico delle strutture ricettive, prevedendo un unico versamento annuale qualora l'importo riscosso nel trimestre a titolo di imposta di soggiorno sia inferiore ad € 150,00;

RITENUTO altresì necessario apportare alcune modifiche formali al testo del Regolamento per una maggiore chiarezza di quanto ivi disciplinato, nonché adeguarne i termini di efficacia ai nuovi termini di legge previsti per la sua pubblicazione;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000 n. 388 (Legge Finanziaria 2001), come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001 n. 448 (Legge Finanziaria 2002), il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;



DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 151, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL), gli enti locali deliberano il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale, entro il 31 dicembre, termine che può essere differito con Decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

RILEVATO che l'art. 13, comma 15 e ss., del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 ("Salva Italia"), convertito con modificazioni nella Legge 22 dicembre 2011 n. 214, così come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 ("Decreto crescita"), convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, dispone che:

- a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998;

- con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per il predetto invio telematico, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime;

- a decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi, tra gli altri, all'imposta di soggiorno hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione come sopra effettuata ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze provvede alla pubblicazione dei relativi regolamenti e delle relative delibere entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL), i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio Finanziario;

ACQUISITO altresì il parere dell'Organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 7), del D. Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. in materia di procedimenti amministrativi è il dott. Michele Camilletti il quale, unitamente al Dirigente della Direzione Finanze, Tributi, Società partecipate, Programmi comunitari, Economato, ha sottoscritto la



dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e di cause di incompatibilità, allegata alla presente;

Tutto ciò premesso e considerato,

ATTESA la competenza del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. b) del TUEL;

propone al Consiglio comunale

- 1) di richiamare quanto espresso nelle premesse, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di apportare al Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta di soggiorno le modifiche di seguito riportate:

ATTUALE	NUOVO
<p><i>Articolo 1 Oggetto del regolamento</i></p> <p>1. Il presente regolamento disciplina le modalità di applicazione dell'imposta di soggiorno (di seguito "imposta") istituita ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale).</p> <p>2. Il gettito dell'imposta è destinato a finanziare interventi in materia di turismo e promozione della città, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.</p>	<p>Identico</p>
<p><i>Articolo 2 Presupposto dell'imposta</i></p> <p>1. Presupposto per l'applicazione dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive situate nel territorio del Comune di Ancona (di seguito "Comune"). Per l'individuazione delle strutture ricettive occorre fare</p>	<p>Identico</p>



<p><i>riferimento alla legislazione regionale vigente (L.R. n. 9/2006 "Testo unico delle norme regionali in materia di turismo" e L.R. n. 3/2002 "Norme per l'attività agrituristica e per il turismo locale").</i></p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 3 Soggetto passivo</p> <p><i>1. Soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta in una delle strutture ricettive di cui all'articolo 2 e non è residente nel Comune. Il gestore della struttura ricettiva non è soggetto passivo dell'imposta di soggiorno, né sostituto d'imposta. Egli risponde del corretto ed integrale rispetto degli obblighi di comunicazione e degli obblighi di versamento dell'imposta di cui ai successivi articoli 6 e 7.</i></p>	<p style="text-align: center;">Articolo 3 Soggetto passivo e obblighi dei gestori della struttura ricettiva</p> <p><i>1. Soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta in una delle strutture ricettive di cui all'articolo 2 e non è residente nel Comune ed è tenuto a corrispondere l'imposta al gestore della struttura entro il momento della partenza, dietro rilascio di quietanza delle somme riscosse.</i></p> <p><i>2. Il gestore della struttura ricettiva non è soggetto passivo dell'imposta di soggiorno, né sostituto d'imposta. Egli risponde del corretto ed integrale rispetto degli obblighi di comunicazione e degli obblighi di versamento dell'imposta di cui ai successivi articoli 6 e 7.</i></p>
<p style="text-align: center;">Articolo 4 Misura dell'imposta</p> <p><i>1. L'imposta viene applicata a ciascun pernottante per ciascun giorno di pernottamento, fatte salve le esenzioni di cui al successivo art. 5.</i></p> <p><i>2. L'imposta è applicata fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi e 15 pernottamenti nel corso dell'intero anno solare.</i></p> <p><i>3. La decorrenza dell'imposta da applicare è quella stabilita con Deliberazione del Consiglio Comunale di Ancona nei tempi e nei modi previsti dall'Ordinamento.</i></p> <p><i>4. La misura dell'imposta (non soggetta ad IVA) è stabilita con provvedimento</i></p>	<p style="text-align: center;">Identico</p>



<p><i>dell'Amministrazione comunale. Essa è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti (ivi compresa la classificazione) dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.</i></p> <p><i>5. Ai fini dell'applicazione dell'imposta nella misura dovuta, il Comune o il soggetto incaricato della riscossione comunica alle strutture ricettive, preventivamente rispetto alla relativa decorrenza, ogni variazione inerente le tariffe da applicare.</i></p>	
<p><i>Articolo 5 Esenzioni</i></p> <p><i>1. Sono esentati dal pagamento dell'imposta i minori entro il quattordicesimo anno di età.</i></p> <p><i>2. Sono altresì esentati dal pagamento dell'imposta:</i></p> <p><i>a) i malati che devono effettuare terapie presso strutture sanitarie che si trovano nel territorio comunale ed un eventuale accompagnatore;</i></p> <p><i>b) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, in ragione di n. 2 accompagnatori per paziente;</i></p> <p><i>c) i genitori, o accompagnatori delegati, che assistono i minori di diciotto anni degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, per un massimo di n. 2 persone per paziente;</i></p> <p><i>d) i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, e il loro accompagnatori;</i></p> <p><i>e) gli appartenenti alle Forze armate, alla Polizia statale e locale e i vigili del fuoco che pernottino per esigenze di servizio;</i></p>	<p><i>Identico</i></p>



<p>f) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;</p> <p>g) gli autisti dei pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati delle agenzie di viaggi e di turismo (un autista ed un accompagnatore per ogni 20 partecipanti).</p> <p>3. Le esenzioni di cui al comma precedente sono subordinate al rilascio, da parte del soggiornante, di apposita autodichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e s.m.i..</p>	
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 6</i> Obblighi di comunicazione</p> <p>1. Il gestore della struttura è tenuto ad agevolare l'assolvimento dell'imposta da parte di colui che pernotta presso la propria struttura ricettiva ed a rendicontare al Comune il relativo incasso. A tale fine è tenuto ad informare i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno, mediante l'affissione in appositi spazi della nota informativa predisposta dal Comune o dal soggetto incaricato per la riscossione.</p> <p>2. Entro venti giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, il gestore della struttura ricettiva comunica al Comune o al soggetto incaricato per la riscossione il numero complessivo di pernottamenti nel corso del trimestre, distinto per soggetti ad imposta, soggetti residenti ed esenti e soggetti che hanno rifiutato il pagamento dell'imposta. La comunicazione / dichiarazione va inoltrata anche nel caso</p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 6</i> Obblighi di comunicazione</p> <p>1. Il gestore della struttura è tenuto ad agevolare l'assolvimento dell'imposta da parte di colui che pernotta presso la propria struttura ricettiva ed a rendicontare al Comune il relativo incasso. A tale fine è tenuto ad informare i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno, mediante l'affissione in appositi spazi della nota informativa predisposta dal Comune o dal soggetto incaricato per la riscossione.</p> <p>2. Entro venti giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, il gestore della struttura ricettiva comunica al Comune o al soggetto incaricato per la riscossione il numero complessivo di pernottamenti nel corso del trimestre, distinto per soggetti ad imposta, soggetti residenti ed esenti e soggetti che hanno rifiutato il pagamento dell'imposta. La comunicazione / dichiarazione va inoltrata anche nel caso</p>



<p><i>di assenza di pernottamenti nel trimestre solare di riferimento.</i></p> <p><i>3. Per la comunicazione/dichiarazione di cui al comma 2 del presente articolo, il gestore della struttura è tenuto ad utilizzare l'apposita modulistica cartacea predisposta dal Comune o dal soggetto incaricato della riscossione ovvero la procedura telematica / informatica da questi definita e messa a disposizione delle strutture ricettive senza oneri aggiuntivi.</i></p> <p><i>4. I moduli cartacei di cui al comma 3, debitamente compilati e sottoscritti, sono trasmessi al Comune o al soggetto incaricato della riscossione tramite gli ordinari mezzi di comunicazione (posta, fax, consegna a mano, posta certificata, ecc.).</i></p> <p><i>5. Il gestore della struttura è tenuto alla conservazione della documentazione trasmessa per 5 anni al fine di poterla esibire a richiesta del Comune o del soggetto incaricato per la riscossione in occasione di eventuali controlli sulla corretta riscossione dell'imposta e sul suo integrale riversamento al Comune.</i></p>	<p><i>di assenza di pernottamenti nel trimestre solare di riferimento. Entro lo stesso termine vanno trasmesse al Comune di Ancona le dichiarazioni di cui al precedente art. 5, comma 3.</i></p> <p><i>3. Per la comunicazione/dichiarazione di cui al comma 2 del presente articolo, il gestore della struttura è tenuto ad utilizzare l'apposita modulistica cartacea predisposta dal Comune o dal soggetto incaricato della riscossione ovvero la procedura telematica / informatica da questi definita e messa a disposizione delle strutture ricettive senza oneri aggiuntivi.</i></p> <p><i>4. I moduli cartacei di cui al comma 3, debitamente compilati e sottoscritti, sono trasmessi al Comune o al soggetto incaricato della riscossione tramite gli ordinari mezzi di comunicazione (posta, fax, consegna a mano, posta certificata, ecc.).</i></p> <p><i>5. Il gestore della struttura è tenuto alla conservazione della documentazione trasmessa per 5 anni al fine di poterla esibire a richiesta del Comune o del soggetto incaricato per la riscossione in occasione di eventuali controlli sulla corretta riscossione dell'imposta e sul suo integrale riversamento al Comune.</i></p>
<p><i>Articolo 6-bis</i> <i>Resa del conto dell'agente contabile</i></p> <p><i>1. I gestori delle strutture ricettive, entro il termine ultimo del 20 gennaio dell'anno solare successivo a quello di riferimento, hanno l'obbligo di presentare al Comune o al soggetto incaricato della riscossione il Modello 21, allegato al D.P.R. n. 194/1996, per la resa del conto della gestione dell'agente contabile, con l'indicazione delle somme riscosse a titolo di Imposta di Soggiorno nel corso dell'esercizio finanziario</i></p>	<p><i>Articolo 6-bis</i> <i>Resa del conto dell'agente contabile</i></p> <p><i>1. I gestori delle strutture ricettive assumono la funzione di agenti contabili. Entro il termine ultimo del 20 gennaio dell'anno solare successivo a quello di riferimento, hanno l'obbligo di presentare al Comune o al soggetto incaricato della riscossione il Modello 21, allegato al D.P.R. n. 194/1996, per la resa del conto della gestione dell'agente contabile, con l'indicazione delle somme riscosse a titolo di Imposta di Soggiorno</i></p>



<p><i>precedente e le somme periodicamente riversate al Comune nello stesso esercizio.</i></p> <p><i>2. Il modello di resa del conto della gestione, debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante della struttura ricettiva, deve essere presentato in originale o mediante posta elettronica certificata.</i></p> <p><i>3. Il Comune o il soggetto incaricato della riscossione operano quale agente collettore dei conti presentati dalle strutture ricettive. Il soggetto incaricato della riscossione, sulla base dei conti presentati dalle strutture ricettive, provvede a far pervenire al Comune il Modello 21 riepilogativo entro il termine di trenta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario di riferimento.</i></p> <p><i>4. Il Comune provvede a trasmettere alla competente Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti il Modello 21 riepilogativo entro il termine di cui all'art. 233, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL).</i></p> <p><i>5. Per il solo anno 2016, relativamente all'imposta riscossa nell'esercizio 2015, il termine del 20 gennaio di cui al comma 1 è posticipato al 7 marzo.</i></p>	<p><i>nel corso dell'esercizio finanziario precedente e le somme periodicamente riversate al Comune nello stesso esercizio.</i></p> <p><i>2. Il modello di resa del conto della gestione, debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante della struttura ricettiva, deve essere presentato esclusivamente in originale o mediante posta elettronica certificata e sottoscritto con firma digitale.</i></p> <p><i>3. Il Comune o il soggetto incaricato della riscossione operano quale agente collettore dei conti presentati dalle strutture ricettive. Il soggetto incaricato della riscossione, sulla base dei conti presentati dalle strutture ricettive, provvede a far pervenire al Comune il Modello 21 riepilogativo entro il termine di trenta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario di riferimento.</i></p> <p><i>3. Il Comune provvede a trasmettere alla competente Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti i conti della gestione delle singole strutture ricettive entro il termine di cui all'art. 233, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL).</i></p> <p><i>4. Per il solo anno 2016, relativamente all'imposta riscossa nell'esercizio 2015, il termine del 20 gennaio di cui al comma 1 è posticipato al 7 marzo.</i></p>
<p><i>Articolo 7</i> <i>Versamento dell'imposta</i></p> <p><i>1. Il gestore della struttura ricettiva, al termine di ciascun soggiorno, provvede a richiedere ai soggetti di cui all'art. 3 il pagamento dell'imposta nella misura dovuta, dietro rilascio di apposita quietanza.</i></p> <p><i>2. Le somme riscosse a titolo di imposta dalla struttura nel corso di ciascun trimestre devono essere versate al Comune entro il giorno venti del mese</i></p>	<p><i>Articolo 7</i> <i>Versamento dell'imposta</i></p> <p><i>1. Il gestore della struttura ricettiva, al termine di ciascun soggiorno, provvede a richiedere ai soggetti di cui all'art. 3 il pagamento dell'imposta nella misura dovuta, dietro rilascio di apposita quietanza.</i></p> <p><i>2. Le somme riscosse a titolo di imposta dalla struttura nel corso di ciascun trimestre devono essere versate al Comune entro il giorno venti del mese</i></p>



COMUNE DI ANCONA

<p><i>successivo al termine del trimestre di riferimento, unitamente alla comunicazione / dichiarazione di cui all'art. 6.</i></p> <p><i>3. Il versamento delle somme di cui sopra deve avvenire in un'unica soluzione secondo le modalità preventivamente indicate dal Comune o dal soggetto incaricato per la riscossione dell'imposta.</i></p> <p><i>4. Il gestore della struttura ricettiva è tenuto a far compilare all'ospite che si rifiuti di versare l'imposta di soggiorno l'apposito modulo predisposto dal Comune o dal soggetto incaricato della riscossione. Nel caso in cui l'ospite si rifiuti di compilare il modulo, lo stesso andrà compilato dal gestore della struttura al quale compete la segnalazione del rifiuto.</i></p> <p><i>5. Il modulo di cui al comma 4 del presente articolo va trasmesso al Comune o al soggetto incaricato per la riscossione dell'imposta entro il giorno venti del mese successivo al termine del trimestre solare di riferimento, unitamente alla comunicazione / dichiarazione di cui all'art. 6.</i></p>	<p><i>successivo al termine del trimestre di riferimento, unitamente alla comunicazione / dichiarazione di cui all'art. 6.</i></p> <p><i>3. Il gestore della struttura ricettiva non è tenuto al versamento dell'imposta di soggiorno nei termini di cui al comma precedente qualora l'importo relativo al trimestre solare di riferimento sia inferiore ad € 150,00 (centocinquanta). Tale versamento verrà effettuato entro il 20 gennaio dell'anno successivo, relativamente all'imposta complessiva da corrispondere per l'intero anno.</i></p> <p><i>4. Il versamento delle somme di cui ai commi precedenti deve avvenire in un'unica soluzione secondo le modalità preventivamente indicate dal Comune o dal soggetto incaricato per la riscossione dell'imposta.</i></p> <p><i>5. Il gestore della struttura ricettiva è tenuto a far compilare all'ospite che si rifiuti di versare l'imposta di soggiorno l'apposito modulo predisposto dal Comune o dal soggetto incaricato della riscossione. Nel caso in cui l'ospite si rifiuti di compilare il modulo, lo stesso andrà compilato dal gestore della struttura al quale compete la segnalazione del rifiuto.</i></p> <p><i>6. Il modulo di cui al comma 4 del presente articolo va trasmesso al Comune o al soggetto incaricato per la riscossione dell'imposta entro il giorno venti del mese successivo al termine del trimestre solare di riferimento, unitamente alla comunicazione / dichiarazione di cui all'art. 6.</i></p>
<p>Articolo 8 Verifiche e controlli</p> <p><i>1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162,</i></p>	<p>Identico</p>



<p>della legge 27 dicembre 2006, n. 296.</p> <p>2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, il Comune o il soggetto incaricato della riscossione possono avvalersi di dati, notizie e di qualsiasi elemento rilevante relativo ai soggetti passivi ed ai gestori delle strutture ricettive, ove necessario previa richiesta ai competenti uffici pubblici.</p> <p>3. Per le finalità di cui al presente articolo, il Comune o il soggetto incaricato della riscossione possono altresì invitare i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti e a fornire dati e notizie inerenti l'applicazione dell'imposta.</p>	
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 9 Sanzioni</i></p> <p>1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.</p> <p>2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta da parte del soggetto passivo, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.</p> <p>3. Per ogni violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'art. 6 ed all'art. 7 del presente Regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, ai sensi dell'art. 7-bis del D. Lgs.</p>	<p><i>Identico</i></p>



<p>18 agosto 2000 n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma, si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.</p>	
<p><i>Articolo 10</i> <i>Riscossione coattiva</i></p> <p>1. <i>Le somme accertate dall'amministrazione a titolo di contributo, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.</i></p>	<p><i>Identico</i></p>
<p><i>Articolo 11</i> <i>Rimborsi</i></p> <p>1. <i>Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.</i></p> <p>2. <i>Non si procede al rimborso del contributo per importi pari o inferiori a euro dieci.</i></p> <p>3. <i>Nei casi di versamento dell'imposta in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con le somme dovute per le mensilità successive rispetto a quella in cui è stato accertato il maggiore versamento. La compensazione è effettuata mediante apposita richiesta, da presentare al Comune a cura del gestore della struttura, almeno venti giorni prima della scadenza del termine per il versamento delle somme con cui si</i></p>	<p><i>Articolo 11</i> <i>Rimborsi</i></p> <p>1. <i>Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.</i></p> <p>2. <i>Non si procede al rimborso del contributo per importi pari o inferiori a euro dieci.</i></p> <p>3. <i>Nei casi di versamento dell'imposta in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con le somme dovute per le mensilità successive rispetto a quella in cui è stato accertato il maggiore versamento. La compensazione è effettuata mediante apposita richiesta, da presentare al Comune o al soggetto incaricato della riscossione a cura del gestore della struttura, almeno venti giorni prima della scadenza del termine</i></p>

**COMUNE DI ANCONA**

<i>intende effettuare la compensazione.</i>	<i>per il versamento delle somme con cui si intende effettuare la compensazione.</i>
<p>Articolo 12 Contenzioso</p> <p><i>1. Le controversie concernenti l'imposta sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.</i></p>	<p>Identico</p>
<p>Articolo 13 Tavolo tecnico</p> <p><i>1. È costituito un tavolo tecnico con funzioni consultive e progettuali, composto da un rappresentante del Comune, un rappresentante del soggetto incaricato per la riscossione dell'imposta e dai rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del comparto ricettivo.</i></p> <p><i>2. Il tavolo tecnico è convocato dal servizio turismo e si riunirà periodicamente almeno una volta all'anno.</i></p>	<p>Identico</p>
<p>Articolo 14 Disposizioni transitorie e finali</p> <p><i>1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal 1° luglio 2011.</i></p> <p><i>2. Il presente regolamento conserva piena validità nelle more dell'emanazione del regolamento</i></p>	<p>Articolo 14 Disposizioni transitorie e finali</p> <p><i>1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal 1° luglio 2011. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le modifiche al presente regolamento hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello dell'invio della relativa delibera al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico del medesimo Ministero.</i></p> <p><i>2. Il presente regolamento conserva piena validità nelle more dell'emanazione del regolamento</i></p>



<i>attuativo di cui all'art. 4, comma 3, del D. Lgs. n. 23/2011.</i>	<i>attuativo di cui all'art. 4, comma 3, del D. Lgs. n. 23/2011.</i>
<i>3. In caso di incompatibilità tra la disciplina del presente regolamento e quanto stabilito con il regolamento attuativo di cui al precedente comma, ove emanato, si applicano le norme previste da quest'ultimo.</i>	<i>3. In caso di incompatibilità tra la disciplina del presente regolamento e quanto stabilito con il regolamento attuativo di cui al precedente comma, ove emanato, si applicano le norme previste da quest'ultimo.</i>

- 3) di dare atto che il Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta di soggiorno, a seguito delle modifiche di cui al punto precedente, risulta come da allegato "A" al presente provvedimento;*
 - 4) di disporre la trasmissione del presente provvedimento al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze nei termini e modalità richiamati nelle premesse;*
 - 5) di dare atto che le modifiche regolamentari introdotte con il presente provvedimento hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello dell'invio del presente atto al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico del medesimo Ministero;*
 - 6) di trasmettere il presente provvedimento alla società Ancona Entrate S.r.l..*
- (si richiede l'immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii. stante la necessità di approvare le modifiche regolamentari entro la data di approvazione del bilancio di previsione 2020/2022.)*

Il Presidente del Consiglio Avv Dini, comunica che nella seduta odierna dedicata all'approvazione della proposta di deliberazione del Bilancio di Previsione 2020-2022 e suoi allegati si è deciso di procedere ad una unica illustrazione generale di tutte le proposte deliberative, per poi passare ad una discussione anch'essa generale, a seguire le dichiarazioni di voto e in fine le votazioni seguendo la posizione degli argomenti iscritti nell'ordine del giorno.

Per l'illustrazione generale la Dini passa, dunque, la parola all'Assessore alle Finanze, Ida Simonella e per quanto in particolare al programma triennale delle opere pubbliche, all'Assessore ai Lavori Pubblici Paolo Manarini.



Di seguito il Presidente del Consiglio Dini passa la parola prima al Consigliere Rubini per l'illustrazione delle mozioni presentate e poi al Consigliere Schiavoni per i due ordini del giorno.

Alle ore 11.52, su richiesta del Consigliere Fanesi, il Presidente del Consiglio Dini sospende la seduta per consentire un'analisi accurata dei testi delle mozioni e degli odg appena illustrati.

Alle ore 12.28 la seduta riprende.

Presidente il Presidente del Consiglio Avv. Susanna Dini.

Partecipa il Segretario Generale Dott. Giovanni Montaccini

Sono presenti il Sindaco Mancinelli e n. 26 Consiglieri (Amicucci, Barca, Berardinelli, Censi, De Angelis, Dini, Diomedì, Eliantonio, Fagioli, Fanesi, Fazzini, Fiordelmondo, Gambini, Giangiacomi, Ippoliti, Mandarano, Morbidoni, Pelosi, Quacquareni, Rubini, Sanna, Schiavoni, Trenta, Urbisaglia, Vecchietti e Vichi).

Dopo una serie di interventi, tra i quali quelli del Consigliere Pelosi e del Consigliere Fanesi, gli Assessori Simonella, Manarini e Sediari riscontrano le domande ricevute dai Consiglieri durante la discussione. Interviene anche il Segretario Generale dott. Giovanni Montaccini.

Alle ore 13.23 il Presidente del Consiglio chiude la discussione generale e sospende la seduta.

Alle ore 14.45 la seduta riprende.

Presidente il Presidente del Consiglio Avv. Susanna Dini.

Partecipa il Vice Segretario Generale Avv. Massimo Demetrio Sgrignuoli.

Sono presenti n. 24 Consiglieri (Amicucci, Barca, Berardinelli, Censi, De Angelis, Dini, Diomedì, Eliantonio, Fagioli, Fanesi, Fazzini, Fiordelmondo, Gambini, Giangiacomi, Morbidoni, Pelosi, Quacquareni, Sanna, Schiavoni, Trenta, Urbisaglia, Valenza, Vecchietti e Vichi).

IL CONSIGLIO COMUNALE

ESAMINATA la sopra riportata proposta di deliberazione formulata dalla Giunta comunale avente ad oggetto: << MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO.>>;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;

ACQUISITI i pareri espressi sulla proposta ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, qui allegati;



COMUNE DI ANCONA

ACQUISITE le dichiarazioni di pubblicazione on line su “Amministrazione trasparente” e “Albo Pretorio”, qui allegate;

ACQUISITO il parere della 6^a Commissione consiliare espresso in data 20.01.2020 ;

VISTO in parere del Collegio dei revisori nota prot 7864 del 16.01.2020

PRESO ATTO degli interventi che risultano integralmente trascritti nel verbale della seduta;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, effettuata per alzata di mano, il cui esito è proclamato dal Presidente:

Presenti:	26	<i>Entrano il Sindaco e i Consiglieri Mandarano, Rubini esce il Consigliere Eliantonio</i>
Favorevoli:	20	
Contrari:	6	Quacquarelli, Schiavoni, De Angelis, Vecchietti, Diomedei, Berardinelli
Astenuti:	0	
Non partecipanti al voto:	0	

APPROVA

integralmente la proposta di deliberazione di cui all'oggetto in premessa richiamato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

in considerazione dell'urgenza che riveste l'adempimento;
con la seguente votazione, effettuata per alzata di mano, il cui esito è proclamato dal Presidente:

Presenti:	26	
Favorevoli:	19	
Contrari:	0	
Astenuti:	2	Berardinelli, DeAngelis
Non partecipanti al voto:	5	Diomedei, Quacquarelli, Schiavoni, Vecchietti, Rubini

DICHIARA

il presente atto immediatamente eseguibile
ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.



ALLEGATI

- a) Regolamento (in file pdf, p7m);
- b) Pareri art. 49 – D. Lgs. n. 267/2000;
- c) Dichiarazione in merito all'assenza di conflitto di interessi e cause di incompatibilità;
- d) Dichiarazioni Pubblicazione on line su “Amministrazione Trasparente” e “Albo Pretorio”.
- e) Parere del collegio dei Revisori prot 7864 del 16.01.2020



ARG 13.13/19

COMUNE DI ANCONA

PROVINCIA DI ANCONA

COLLEGIO REVISORI

Verbale n. 2 Data 15/01/2020	Parere sulla proposta della Giunta al Consiglio Comunale deliberazione n. 624 del 23/12/2019 avente ad oggetto: Modifiche al Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta di soggiorno
---------------------------------	--

L'anno duemilaventi il giorno quindici del mese di gennaio, presso gli uffici della Direzione Finanze del Comune di Ancona in Piazza XXIV Maggio, n. 1 si è riunito, previa regolare convocazione, il Collegio dei Revisori nelle persone di:

Dott.ssa Daniela Algozino

Dott. Giorgio Calafiore

Dott. Enrico Gasparri

per procedere al rilascio di parere ai sensi dell'articolo 239 del D.lgs 267/2000.

Il Collegio, ricevuta via pec in data 13/01/2020 la proposta della Giunta Comunale n. 624 del 23/12/20199 avente ad oggetto la modifica al Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta di soggiorno;

Visto:

- l'articolo 39 del D.Lgs. n. 267/2000 come modificato dall'articolo 3 del d.L.174/2012, il quale al comma 1, lett. b), n. 7, prevede che l'Organo di Revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento e di applicazione dei tributi comunali;
- il vigente regolamento comunale per l'imposta di soggiorno, come modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 dell'11/04/2016;
- le recenti interpretazioni giurisprudenziali emesse da alcune Corti dei Conti che hanno delineato i ruoli degli Enti e dei gestori di strutture ricettive e definito la gestione giuridica ed amministrativa dell'imposta di soggiorno;

[Handwritten signature]
C.M.
[Handwritten mark]

Esaminata:

la proposta di delibera consiliare di approvazione e la bozza di regolamento adottato nell'ambito della podestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997;

Rilevato:

- che il regolamento, a seguito delle modifiche da approvarsi, è conforme alla normativa di riferimento, nel rispetto dell'autonomia regolamentare concessa all'Ente;

Tenuto conto:

del parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal dirigente del Settore Servizi Finanziari ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

Esprime

per quanto di sua competenza, parere favorevole all'approvazione delle modifiche al Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta di soggiorno. Raccomanda altresì che venga effettuato tempestivo invio della delibera al Ministero dell'Economia e Finanze secondo le modalità di cui all'articolo 13, comma 15 e ss. Del D.L. n. 201/2011 e ss.mm.ii.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Dott.ssa Daniela Algozino

Dott. Enrico Gasparri

Dott. Giorgio Calafiore



Allegato A

**REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA DI
SOGGIORNO**

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE
FINANZE, TRIBUTI, SOCIETÀ PARTECIPATE,
PROGRAMMI COMUNITARI, ECONOMATO
(Dott.ssa Daniela Ghislandi)



INDICE

Art. 1 – Oggetto del regolamento

Art. 2 – Presupposto dell'imposta

Art. 3 – Soggetto passivo e obblighi dei gestori della struttura ricettiva

Art. 4 – Misura dell'imposta

Art. 5 – Esenzioni

Art. 6 – Obblighi di comunicazione

Art. 6-bis – Resa del conto dell'agente contabile

Art. 7 – Versamento dell'imposta

Art. 8 – Verifiche e controlli

Art. 9 – Sanzioni

Art. 10 – Riscossione coattiva

Art. 11 – Rimborsi

Art. 12 – Contenzioso

Art. 13 – Tavolo tecnico

Art. 14 – Disposizioni finali e transitorie



Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di applicazione dell'imposta di soggiorno (di seguito "imposta") istituita ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale).
2. Il gettito dell'imposta è destinato a finanziare interventi in materia di turismo e promozione della città, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

Articolo 2

Presupposto dell'imposta

1. Presupposto per l'applicazione dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive situate nel territorio del Comune di Ancona (di seguito "Comune"). Per l'individuazione delle strutture ricettive occorre fare riferimento alla legislazione regionale vigente (L.R. n. 9/2006 "Testo unico delle norme regionali in materia di turismo" e L.R. n. 3/2002 "Norme per l'attività agrituristica e per il turismo locale").

Articolo 3

Soggetto passivo e obblighi dei gestori della struttura ricettiva

1. Soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta in una delle strutture ricettive di cui all'articolo 2 e non è residente nel Comune ed è tenuto a corrispondere l'imposta al gestore della struttura entro il momento della partenza, dietro rilascio di quietanza delle somme riscosse.
2. Il gestore della struttura ricettiva non è soggetto passivo dell'imposta di soggiorno, né sostituto d'imposta. Egli risponde del corretto ed integrale rispetto degli obblighi di comunicazione e degli obblighi di versamento dell'imposta di cui ai successivi articoli 6 e 7.

Articolo 4

Misura dell'imposta

1. L'imposta viene applicata a ciascun pernottante per ciascun giorno di pernottamento, fatte salve le esenzioni di cui al successivo art. 5.
2. L'imposta è applicata fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi e 15 pernottamenti nel corso dell'intero anno solare.
3. La decorrenza dell'imposta da applicare è quella stabilita con Deliberazione del Consiglio Comunale di Ancona nei tempi e nei modi previsti dall'Ordinamento.
4. La misura dell'imposta (non soggetta ad IVA) è stabilita con provvedimento dell'Amministrazione comunale. Essa è graduata e commisurata con riferimento alla



tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti (ivi compresa la classificazione) dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.

5. Ai fini dell'applicazione dell'imposta nella misura dovuta, il Comune o il soggetto incaricato della riscossione comunica alle strutture ricettive, preventivamente rispetto alla relativa decorrenza, ogni variazione inerente le tariffe da applicare.

Articolo 5

Esenzioni

1. Sono esentati dal pagamento dell'imposta i minori entro il quattordicesimo anno di età.

2. Sono altresì esentati dal pagamento dell'imposta:

a) i malati che devono effettuare terapie presso strutture sanitarie che si trovano nel territorio comunale ed un eventuale accompagnatore;

b) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, in ragione di n. 2 accompagnatori per paziente;

c) i genitori, o accompagnatori delegati, che assistono i minori di diciotto anni degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, per un massimo di n. 2 persone per paziente;

d) i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, e il loro accompagnatori;

e) gli appartenenti alle Forze armate, alla Polizia statale e locale e i vigili del fuoco che pernottino per esigenze di servizio;

f) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;

g) gli autisti dei pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati delle agenzie di viaggi e di turismo (un autista ed un accompagnatore per ogni 20 partecipanti).

3. Le esenzioni di cui al comma precedente sono subordinate al rilascio, da parte del soggiornante, di apposita autodichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e s.m.i..

Articolo 6

Obblighi di comunicazione

1. Il gestore della struttura è tenuto ad agevolare l'assolvimento dell'imposta da parte di colui che pernotta presso la propria struttura ricettiva ed a rendicontare al Comune il relativo incasso. A tale fine è tenuto ad informare i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno, mediante l'affissione in appositi spazi della nota informativa predisposta dal Comune o dal soggetto incaricato per la riscossione.



2. Entro venti giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, il gestore della struttura ricettiva comunica al Comune o al soggetto incaricato per la riscossione il numero complessivo di pernottamenti nel corso del trimestre, distinto per soggetti ad imposta, soggetti residenti ed esenti e soggetti che hanno rifiutato il pagamento dell'imposta. La comunicazione/dichiarazione va inoltrata anche nel caso di assenza di pernottamenti nel trimestre solare di riferimento. Entro lo stesso termine vanno trasmesse al Comune di Ancona le dichiarazioni di cui al precedente art. 5, comma 3.
3. Per la comunicazione/dichiarazione di cui al comma 2 del presente articolo, il gestore della struttura è tenuto ad utilizzare l'apposita modulistica cartacea predisposta dal Comune o dal soggetto incaricato della riscossione ovvero la procedura telematica/informatica da questi definita e messa a disposizione delle strutture ricettive senza oneri aggiuntivi.
4. I moduli cartacei di cui al comma 3, debitamente compilati e sottoscritti, sono trasmessi al Comune o al soggetto incaricato della riscossione tramite gli ordinari mezzi di comunicazione (posta, fax, consegna a mano, posta certificata, ecc.).
5. Il gestore della struttura è tenuto alla conservazione della documentazione trasmessa per 5 anni al fine di poterla esibire a richiesta del Comune o del soggetto incaricato per la riscossione in occasione di eventuali controlli sulla corretta riscossione dell'imposta e sul suo integrale riversamento al Comune.

Articolo 6-bis **Resa del conto dell'agente contabile**

1. I gestori delle strutture ricettive assumono la funzione di agenti contabili. Entro il termine ultimo del 20 gennaio dell'anno solare successivo a quello di riferimento, hanno l'obbligo di presentare al Comune o al soggetto incaricato della riscossione il Modello 21, allegato al D.P.R. n. 194/1996, per la resa del conto della gestione dell'agente contabile, con l'indicazione delle somme riscosse a titolo di Imposta di Soggiorno nel corso dell'esercizio finanziario precedente e le somme periodicamente riversate al Comune nello stesso esercizio.
2. Il modello di resa del conto della gestione, debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante della struttura ricettiva, deve essere presentato esclusivamente in originale o mediante posta elettronica certificata e sottoscritto con firma digitale.
3. Il Comune provvede a trasmettere alla competente Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti i conti della gestione delle singole strutture ricettive entro il termine di cui all'art. 233, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL).
4. Per il solo anno 2016, relativamente all'imposta riscossa nell'esercizio 2015, il termine del 20 gennaio di cui al comma 1 è posticipato al 7 marzo.



Articolo 7 **Versamento dell'imposta**

1. Il gestore della struttura ricettiva, al termine di ciascun soggiorno, provvede a richiedere ai soggetti di cui all'art. 3 il pagamento dell'imposta nella misura dovuta, dietro rilascio di apposita quietanza.
2. Le somme riscosse a titolo di imposta dalla struttura nel corso di ciascun trimestre devono essere versate al Comune entro il giorno venti del mese successivo al termine del trimestre di riferimento, unitamente alla comunicazione/dichiarazione di cui all'art. 6.
3. Il gestore della struttura ricettiva non è tenuto al versamento dell'imposta di soggiorno nei termini di cui al comma precedente qualora l'importo relativo al trimestre solare di riferimento sia inferiore ad € 150,00 (centocinquanta). Tale versamento verrà effettuato entro il 20 gennaio dell'anno successivo, relativamente all'imposta complessiva da corrispondere per l'intero anno.
4. Il versamento delle somme di cui ai commi precedenti deve avvenire in un'unica soluzione secondo le modalità preventivamente indicate dal Comune o dal soggetto incaricato per la riscossione dell'imposta.
5. Il gestore della struttura ricettiva è tenuto a far compilare all'ospite che si rifiuti di versare l'imposta di soggiorno l'apposito modulo predisposto dal Comune o dal soggetto incaricato della riscossione. Nel caso in cui l'ospite si rifiuti di compilare il modulo, lo stesso andrà compilato dal gestore della struttura al quale compete la segnalazione del rifiuto.
6. Il modulo di cui al comma 4 del presente articolo va trasmesso al Comune o al soggetto incaricato per la riscossione dell'imposta entro il giorno venti del mese successivo al termine del trimestre solare di riferimento, unitamente alla comunicazione/dichiarazione di cui all'art. 6.

Articolo 8 **Verifiche e controlli**

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, il Comune o il soggetto incaricato della riscossione possono avvalersi di dati, notizie e di qualsiasi elemento rilevante relativo ai soggetti passivi ed ai gestori delle strutture ricettive, ove necessario previa richiesta ai competenti uffici pubblici.
3. Per le finalità di cui al presente articolo, il Comune o il soggetto incaricato della riscossione possono altresì invitare i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti e a fornire dati e notizie inerenti l'applicazione dell'imposta.



Articolo 9 Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta da parte del soggetto passivo, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.
3. Per ogni violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'art. 6 ed all'art. 7 del presente Regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, ai sensi dell'art. 7-bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma, si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 10 Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'amministrazione a titolo di contributo, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono rimosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.

Articolo 11 Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Non si procede al rimborso del contributo per importi pari o inferiori a euro dieci.
3. Nei casi di versamento dell'imposta in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con le somme dovute per le mensilità successive rispetto a quella in cui è stato accertato il maggiore versamento. La compensazione è effettuata mediante apposita richiesta, da presentare al Comune o al soggetto incaricato della riscossione a cura del gestore della struttura, almeno venti giorni prima della scadenza del termine per il versamento delle somme con cui si intende effettuare la compensazione.



Articolo 12 Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 13 Tavolo tecnico

1. E' costituito un tavolo tecnico con funzioni consultive e progettuali, composto da un rappresentante del Comune, un rappresentante del soggetto incaricato per la riscossione dell'imposta e dai rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del comparto ricettivo.

2. Il tavolo tecnico è convocato dal servizio turismo e si riunirà periodicamente almeno una volta all'anno.

Articolo 14 Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal 1° luglio 2011. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le modifiche al presente regolamento hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello dell'invio della relativa delibera al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico del medesimo Ministero.

2. Il presente regolamento conserva piena validità nelle more dell'emanazione del regolamento attuativo di cui all'art. 4, comma 3, del D. Lgs. n. 23/2011.

3. In caso di incompatibilità tra la disciplina del presente regolamento e quanto stabilito con il regolamento attuativo di cui al precedente comma, ove emanato, si applicano le norme previste da quest'ultimo.



COMUNE DI ANCONA

PROPOSTA N. 3305451/1284 DEL 20 DIC 2019

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO – PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE

DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE E/O DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IN MERITO ALL'ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI E DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA'

Il sottoscritto Dirigente ed il Responsabile del Procedimento

DICHIARANO

che nei propri confronti:

- 1) non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 s.m.i., dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013 e dell'art. 6 del Codice di Comportamento del Comune di Ancona;
- 2) non ricorrono le cause di astensione previste dagli artt. 7 del D.P. R. 62/2013 e 7 del Codice di Comportamento del Comune di Ancona;
- 3) non ricorrono le condizioni ostative previste dall'art. 35 bis del D. Lgs. 165/2001 s.m.i.;
- 4) non ricorrono le condizioni di astensione di cui al D.P.R. 62/2013 e all'art. 16 del Codice di Comportamento del Comune di Ancona, né le situazioni ed i comportamenti ivi indicati.

Data 20/12/2019

Il Responsabile del Procedimento
dott. Michele Camilletti


Il Dirigente della Direzione
Finanze – tributi – società partecipate –
programmi comunitari – economato
Dott.ssa Daniela Ghiandoni

Deliberazione n. 5 del 27/01/20



COMUNE DI ANCONA

PROPOSTA N. 3305451/1294 DEL 20 DIC 2019

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE	
MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO – PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE	
SERVIZIO PROPONENTE	SERVIZIO INTERESSATO
DIREZIONE FINANZE, TRIBUTI, SOCIETA' PARTECIPATE, PROGRAMMI COMUNITARI, ECONOMATO	UFF.:
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/1990. Data <u>20/12/2019</u> Il Responsabile Dott. Michele Camilletti 
Visto l'art. 49, comma 1 del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.	
IL DIRIGENTE RESPONSABILE PARERE REGOLARITA' TECNICA	Sulla presente proposta di deliberazione: - Esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. - Dichiaro che la presente proposta COMPORTA riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico patrimoniale o sul patrimonio dell'Ente. Data <u>20/12/2019</u> Il Dirigente della Direzione Finanze – tributi – società partecipate – programmi comunitari – economato Dott.ssa Daniela Ghiandoni 

Deliberazione n. 5 del 27/01/20



COMUNE DI ANCONA

PROPOSTA N. 3305451/12P4 DEL 20 DIC 2019

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE	
MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO - PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE	
SERVIZIO PROPONENTE	SERVIZIO INTERESSATO
DIREZIONE FINANZE, TRIBUTI, SOCIETA' PARTECIPATE, PROGRAMMI COMUNITARI, ECONOMATO	UFF.:
Visto l'art. 49, comma 1 del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.	
IL DIRIGENTE RESPONSABILE PARERE REGOLARITA' CONTABILE	Sulla presente proposta di deliberazione: - Esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile. Data <u>20/12/2019</u> Il Dirigente della Direzione Finanze - tributi - società partecipate - programmi comunitari - economato Dott.ssa Daniela Ghiandoni

Deliberazione n. 5 del 27/01/20

PROPOSTA N. 330545/1294 DEL 20 DIC 2019**PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" DEL SITO WEB DELL'ENTE (AI SENSI DEL D. Lgs. N. 33 DEL 14.3.2013 (T.U. TRASPARENZA) O DI ALTRE FONTI SPECIALI).** **IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO:** per mera pubblicità sul sito web dell'Ente. anche ai fini dell'efficacia dell'Atto:

a) "La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi * dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, * di collaborazione o * di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell' ammontare erogato (...) sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi." (ai sensi dell'art. 15, comma 2 del D. Lgs. 33/2013);

b) "Comma 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro. Comma 3. La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario; (...) "(ai sensi dell'art. 26, commi 2 e 3 del D. Lgs. 33/2013);

c) In riferimento agli atti relativi ad uno degli "incarichi" disciplinati dal D. Lgs. n. 39/2013 è prevista la pubblicazione della c.d. DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITA' resa (preventivamente) dall'incaricato: "Comma 1. All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilita' di cui al presente decreto. (...). Comma 4. La dichiarazione di cui al comma 1 e' condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico." (ai sensi dell'art. 20, commi 1 e 4 del D. Lgs. 39/2013)

d) La pubblicità degli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti, e' condizione per l'acquisizione dell'efficacia degli atti stessi (ai sensi dell'art.39, comma 3 del D. Lgs. 33/2013)

Il Dirigente della Direzione
Finanze – tributi – società partecipate –
programmi comunitari – economato
Dott.ssa Daniela Ghiandoni

Deliberazione n. 5 del 27/01/20



COMUNE DI ANCONA

PROPOSTA N. 3305451/1294 DEL 20 DIC 2019

PUBBLICAZIONE **ALBO PRETORIO ON LINE** ai sensi dei casi previsti nel D. Lgs. 267/2000 e altre speciali disposizioni legislative nonché ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 (*"atti e provvedimenti amministrativi"*)

IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO, ATTESTANDO CHE E' STATO REDATTO IN OSSERVANZA DEL "CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI" (D. Lgs. 196/2003) E DELLE "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" (v. § 3.a. DELIBERAZIONE DEL GARANTE N. 243 del 15.05.2014 in G.Uff. n. 134 del 12.6.2014).

Il Dirigente della Direzione
Finanze - tributi - società partecipate -
programmi comunitari - economato
Dott.ssa Daniela Ghiandoni

Deliberazione n. 5 del 27/01/20

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
DINI SUSANNA

Il Vice Segretario Generale
MASSIMO DEMETRIO SGRIGNUOLI

Il Segretario Generale
MONTACCINI GIOVANNI

Certificato di pubblicazione

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicato, in data odierna, all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi.

Ancona, **17 GEN 2020**

Il Responsabile Ufficio Affari Istituzionali
Segreteria Giunta e Consiglio
(Avv. Saverio Concetti)

- Il presente atto è immediatamente esecutivo secondo la normativa attualmente vigente
- Il presente atto diverrà esecutivo decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, data che risulta dal certificato sovrainpresso

e viene trasmesso ai sottoindicati uffici per l'esecuzione:

- DIREZIONE FINANZE, GHIANDONI DANIELA CAMILLETTI MICHELE
TRIBUTI, SOCIETA' 1020101
PARTECIPATE, PROGRAMMI
COMUNITARI, ECONOMATO
- MUSCILLO CRISTINA -
1020101